

N. R.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO*****Seconda Sezione civile e crisi d'impresa***

nel procedimento unitario n. r.g.

promosso da:

eletto presso lo studio degli stessi sito in Milano, via Borgogna n.8,

A scioglimento della riserva assunta il 28.10.2025, ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso ex art. 44 CCII depositato il 15.9.2025 la società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, ha proposto avanti al Tribunale di Busto Arsizio domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale e contestualmente richiesto la conferma delle misure protettive e concessione di misure cautelari.

Con provvedimento del 24.9.2025 il Tribunale di Busto Arsizio ha rimesso per incompetenza gli atti a questo Tribunale ex art.27 comma 1 CCII, atteso che la società debitrice è impresa soggetta ad amministrazione straordinaria.

Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza e valutati i presupposti di legge, con provvedimento del 9.10.2025 ha concesso termine ex art.44 CCII sino al 12.12.2025 e nominato Commissario giudiziale \_\_\_\_\_.

Con riguardo alle istanze di misure protettive e cautelari, che qui si riportano: *"confermare, per la durata di 4 (quattro) mesi ovvero per la minor durata che sarà ritenuta opportuna, le misure protettive del patrimonio di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 54 CCII nei confronti di tutti i creditori della Società;*

*- dichiarare sin d'ora l'applicabilità del regime di cui all'art. 94-bis, co. 1 e 2 CCII nei confronti di \_\_\_\_\_,*

*\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, al fine di impedire loro di unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione e/o provocarne la risoluzione, né di anticiparne la scadenza o modificarli in danno di \_\_\_\_\_ per il solo fatto della proposizione del presente ricorso e/o del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla sua presentazione;*

*concedere, almeno fino alla sostituzione di \_\_\_\_\_ con il nuovo factor ovvero con altro factor, previa autorizzazione a contrarre finanza in prededuzione da parte degli Organi della procedura, ovvero per la minor durata che sarà ritenuta opportuna, le seguenti misure cautelari ai sensi dell'art. 54 CCII nei confronti di \_\_\_\_\_ :*







all'art. 94-*bis* anche alla fase prenotativa, ove la domanda risulti adeguatamente articolata e contenga una descrizione sufficientemente dettagliata del percorso di risanamento che l'impresa intende perseguire.

Negare l'operatività di tali effetti durante il termine concesso ex art. 44 CCII significherebbe, infatti, lasciare l'impresa esposta alle iniziative aggressive dei creditori e al rischio di risoluzione dei contratti strategici proprio nel momento più critico del processo di ristrutturazione, frustrando la finalità del sistema introdotto dal Codice della crisi, che è di anticipare le tutele e favorire la continuità dell'impresa nella soluzione concordataria.

Pertanto, sia il comma 1 che il comma 2 trovano diretta applicazione in caso di misure protettive e ormai è indubbio che queste possono operare anche nella fase prenotativa del concordato, per espressa previsione dell'art.54 comma 1 CCII.

In aggiunta alle considerazioni espresse va rilevato che, nell'ipotesi di specie, seppure siano presenti le criticità ben segnalate dal Commissario giudiziale in tema di sicurezza sul lavoro, la società al paragrafo 4 della domanda ex art.44 CCII ha esposto il progetto del piano concordatario in continuità che intende costruire, chiarendo nel contempo di non essere in grado, in questo momento, di far fronte ai debiti scaduti verso taluni fornitori con i quali sono attualmente in essere dei contratti essenziali per la prosecuzione dell'attività aziendale.

Si noti che proprio per fugare i dubbi interpretativi che il dato letterale di talune disposizioni normative aveva generato, il correttivo al Codice della Crisi di cui al D.Lgs. 136/2024 ha introdotto all'art.44 il comma 1- *quater* per cui, in presenza di un progetto di piano, il debitore può chiedere di giovare del regime dello strumento di regolazione di cui intende avvalersi. La norma indicata è disposizione che, all'evidenza, consente — in presenza di un progetto di piano — di attivare anticipatamente il regime proprio dello strumento prescelto, nella specie quello concordatario preventivo. Tale anticipazione non può ritenersi limitata al solo regime autorizzatorio di cui all'art. 46 CCII, ma deve per coerenza estendersi all'intero apparato normativo che regola la domanda di concordato piena.

Introdotta dal D.Lgs. 136/2024, il comma 1-*quater* offre al debitore, per un periodo circoscritto, la possibilità di sottrarsi allo schema autorizzatorio delineato dall'art. 46 CCII — che comporta un controllo penetrante da parte dell'autorità giudiziaria — qualora sia in grado di prospettare un progetto di regolazione della crisi suscettibile di essere incardinato in uno strumento concorsuale a base negoziale (ADR) o in un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO). In tale ipotesi, il debitore può beneficiare di un sistema di vigilanza meno invasivo, che anticipa l'applicazione del complesso di regole proprio dello strumento prescelto, pur in assenza, allo stato, di una proposta definitiva.

Ciò non esclude, tuttavia, che, nella prospettiva rovesciata, qualora il debitore non riesca o non intenda strutturare un progetto coerente secondo le forme dell'ADR o del PRO e opti per il concordato preventivo, si applichi non soltanto il regime autorizzatorio di cui all'art. 46 CCII — che riproduce il modello tradizionale di controllo giudiziale — ma anche l'insieme delle disposizioni che ne definiscono la struttura e la funzionalità.

Nel caso in esame, ha fatto accesso al procedimento unitario con riserva, individuando sin da subito il concordato in continuità come strumento prescelto per la regolazione del concorso. Tale opzione comporta, secondo una lettura sistematica e coordinata degli artt. 44, 46 e 94-*bis* CCII, la possibilità di richiedere l'applicazione anticipata dell'intero sistema di regole proprio dell'istituto, inclusa la norma di cui all'art. 94-*bis* CCII,



che determina una compressione delle facoltà negoziali dei creditori strategici in relazione ai contratti funzionali alla continuità aziendale.

Tale ricostruzione sistematica, che valorizza la portata anticipatoria del regime proprio dello strumento prescelto già nella fase prenotativa, trova ulteriore conferma nella previsione di cui all'art. 97, comma 7, CCII. Quest'ultima, nel richiamare espressamente l'art. 44, comma 1-*quater*, consente al debitore, che abbia presentato un progetto di piano, di avvalersi della sospensione dei contratti pendenti anche oltre il termine concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di apertura. La disposizione da ultimo richiamata, nel consentire l'estensione temporale della misura sospensiva, conferma che l'anticipazione degli effetti tipici del concordato in continuità non si esaurisce nella previsione dell'art. 46 CCII, ma si proietta sull'intero impianto normativo che disciplina lo strumento, ivi comprese le disposizioni – come l'art. 94-*bis* e lo stesso art. 97 – che incidono direttamente sulla regolazione dei rapporti contrattuali pendenti, in funzione della salvaguardia della continuità aziendale e della stabilizzazione del perimetro negoziale dell'impresa in crisi.

Con riferimento, in particolare, agli effetti di cui al comma 2 dell'art.94-*bis* CCII per cui i creditori strategici -attinti dalle misure protettive di cui all'art.54 comma 2 CCII – non possono rifiutare l'adempimento di contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione o la modifica in danno dell'imprenditore per il sol fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato in continuità, in adesione alla domanda proposta, deve riscontrarsi l'applicabilità della previsione indicata nei confronti delle di \_\_\_\_\_, fornitore del network sistemistico e del noleggio di servers e apparecchiature elettroniche, nonché di \_\_\_\_\_, fornitore di carrelli elevatori a noleggio atti alla movimentazione del materiale tutelando la sicurezza dei lavoratori. Entrambe le società rivestono, a pieno titolo, la qualifica di partner strategici, in quanto la loro prestazione è funzionalmente indispensabile alla prosecuzione dell'attività aziendale.

Quand'anche effettivamente \_\_\_\_\_ abbia formalmente risolto il contratto in essere prima dell'accesso allo strumento da parte di \_\_\_\_\_, è pacifico, in quanto emerso anche nel corso dell'udienza espletata, che il rapporto di fatto è proseguito alle medesime condizioni contrattuali, per cui il negozio - riconosciuto da entrambe le parti come strategico -deve necessariamente ritenersi proseguito e a tutt'oggi in corso. La richiesta della società di vedersi riconosciuto il rango della prededuzione esula dal procedimento in esame e potrà essere valutata, a seguito di istanza in tal senso della stessa società attrice, ove la stessa ne avesse la capacità e ricorressero i presupposti di cui all'art.100 CCII.

Alla luce delle considerazioni espresse la domanda può trovare accoglimento.

P.T.M.

Visti gli artt.44, 94-*bis* CCII,

dà atto che opera in favore della società \_\_\_\_\_ la previsione di cui all'art.94-*bis* commi 1 e 2 CCII, con riferimento a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, per la durata delle misure protettive concesse e sino alla scadenza del termine ex art.44 CCII del 12.12.2025.



Rigetta ogni altra domanda.

Milano, 02/11/2025

**II GIUDICE DELEGATO**

dott.Laura De Simone

